

Luglio 2026

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise
| settore tabacchi

► Settore doganale

- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 della Commissione, del 2 giugno 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci - C/2026/3619 GU L, 2026/1183, 3.6.2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull'attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR C/2026/3696 GU L, 2026/1200, 8.6.2026
- Avviso relativo alla prova di origine valida per le esportazioni dall'UE verso gli Stati del Pacifico nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Pacifico a decorrere dal 1° settembre 2026 PUB/2026/598 GU C, C/2026/3209, 11.6.2026
- Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 PE/3/2026/REV/1 GU L, 2026/1395, 22.6.2026
- Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170 23/2026/REV/1 GU L, 2026/1384, 24.6.2026
- Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all'adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America
- Gazzetta Ufficiale - DECRETO 4 giugno 2026 - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2026/325. (26A02906) (GU Serie Generale n.132 del 10-06-2026)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Origine e Valore - Circolare 15/2026 prot. n. 334626 del 16.06.2026 - Esportatore Autorizzato A.TR.: la procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione A.TR
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 16/2026 prot. n. 343856 del 19.06.2026 - Adempimento spontaneo: Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso

► Settore accise

- Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali.

► Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 333718 del 16/06/2026 - Adozione procedure informatizzate per trasmissione telematica prospetti mensili nel settore dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. Fase di test.





[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/1183 della Commissione, del 2 giugno 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci - C/2026/3619 GU L, 2026/1183, 3.6.2026](#)

Con la pubblicazione del **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183**, la Commissione europea ha modificato le disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) 952/2013 in **materia di origine preferenziale**. L'intervento non riguarda le regole sostanziali di origine previste dai singoli accordi commerciali dell'UE, bensì le **procedure attraverso le quali gli operatori dimostrano e gestiscono il carattere originario delle merci**.

Tra le principali novità vi è il consolidamento del sistema **REX (Registered Exporter System)**, ormai divenuto il principale strumento di attestazione dell'origine preferenziale. Le imprese dovranno pertanto prestare maggiore attenzione alla corretta gestione dell'origine preferenziale in assenza di un preventivo controllo dell'autorità doganale.

Le modifiche interessano inoltre la disciplina delle prove di origine, con particolare riferimento alle attestazioni di origine, *"all'introduzione prevista per il 2030"* del sistema centrale di certificati elettronici di prova dell'origine (**e-PoC UE**), ai documenti utilizzati per spedizioni multiple e alle richieste di trattamento preferenziale basate sulla cosiddetta **"conoscenza dell'importatore"**. Si tratta di aspetti che incidono direttamente sulla gestione operativa delle esportazioni e sulle verifiche doganali.

La riforma conferma inoltre l'approccio dell'Unione europea verso controlli sempre più basati sull'**analisi del rischio**. Di conseguenza, la qualità della documentazione conservata dagli operatori e la capacità di dimostrare l'origine preferenziale delle merci assumono un ruolo ancora più centrale.

Sebbene gran parte delle nuove disposizioni trovi applicazione a decorrere dal **23 dicembre 2027**, è opportuno che le imprese inizino fin d'ora a valutarne l'impatto, riesaminando le procedure interne in materia di origine preferenziale, la gestione del sistema REX, la raccolta e conservazione della documentazione probatoria, le dichiarazioni del fornitore e la formazione del personale coinvolto nei processi doganali e commerciali.

Per i dettagli previsti dal regolamento, si invita a consultare direttamente il testo normativo.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull'attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR C/2026/3696 GU L, 2026/1200, 8.6.2026](#)

La Commissione europea ha definito le modalità operative per attuare la riforma che elimina la franchigia doganale per le merci di modico valore e introduce un **dazio temporaneo di 3 euro sulle vendite a distanza di beni importati**. Le nuove disposizioni pubblicate nel **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200** del 5 giugno 2026 si applicano dal 1° luglio 2026 con un impatto significativo su marketplace, operatori logistici, spedizionieri e, in generale, sull'e-commerce internazionale.

La soppressione della soglia di esenzione da dazi per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro comporta l'integrale assoggettamento delle merci interessate ai diritti doganali all'importazione, rimuovendo un meccanismo ritenuto idoneo a generare distorsioni della concorrenza in favore degli operatori stabiliti al di fuori dell'Unione.

Tra le principali novità figura l'**adeguamento delle garanzie globali**, che devono coprire anche i potenziali dazi connessi alle vendite a distanza. Inoltre, qualora non venga utilizzato il regime del regime IOSS, la dichiarazione di importazione dovrà essere presentata nello Stato membro di destinazione della merce, assicurando un migliore coordinamento con il sistema IVA.



Il regolamento **non consente il raggruppamento di articoli** quando si applica il dazio doganale temporaneo di 3 euro; in tali circostanze, questo si applica per dichiarazione, indipendentemente dal numero di articoli indicati nella medesima linea dichiarativa, purché il valore intrinseco complessivo delle merci della dichiarazione non superi i 150 euro.

Sul piano operativo, vengono aggiornati i tracciati dichiarativi e i codici doganali, con l'introduzione di un codice specifico per il nuovo dazio e l'adeguamento delle dichiarazioni H6 e H7. La Direzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato in data 25 giugno la [Circolare n. 17/2026, IMPORTAZIONI DI MERCI DI MODESTO VALORE VENDUTE A DISTANZA: NOVITÀ DICHIARATIVE A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL DAZIO TEMPORANEO FORFETTARIO](#), contenente le relative istruzioni operative.

Il nuovo sistema è già pienamente operativo, e richiede attenzione per la sua corretta gestione.

[Avviso relativo alla prova di origine valida per le esportazioni dall'UE verso gli Stati del Pacifico nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Pacifico a decorrere dal 1° settembre 2026 PUB/2026/598 GU C, C/2026/3209, 11.6.2026](#)

Con l'Avviso C/2026/3209 la Commissione europea interviene sulle modalità di **attestazione dell'origine preferenziale per le esportazioni verso i Paesi del Pacifico** (Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) nell'ambito dell'Accordo di partenariato economico interinale (**APE**).

Dal **1° settembre 2026**, il trattamento tariffario preferenziale sarà riconosciuto esclusivamente sulla base di una **dichiarazione di origine su fattura** emessa secondo le disposizioni dell'Unione europea. Questo comporta, di fatto, il **definitivo superamento dei certificati di circolazione EUR.1**, che non saranno più accettati dalle autorità dei Paesi partner.

La dichiarazione dovrà essere, nella generalità dei casi, emessa da un **esportatore registrato al sistema REX** e riportarne il relativo numero di registrazione. Resta comunque possibile, per gli operatori non soggetti all'obbligo di registrazione, compilare la dichiarazione anche senza indicare il numero REX, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa UE. Il testo da utilizzare è quello standard previsto dal Protocollo, che dovrà essere riportato correttamente nei documenti commerciali.

La modifica si inserisce nel più ampio processo già avviato dall'Unione verso sistemi di auto-certificazione dell'origine, con una conseguente **rafforzamento della responsabilità degli esportatori**. Per le imprese interessate diventa quindi essenziale verificare tempestivamente l'adeguatezza delle proprie procedure interne, sia sotto il profilo documentale sia in relazione alla corretta determinazione dell'origine delle merci.

[Regolamento \(UE\) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento \(UE\) n. 978/2012 PE/3/2026/REV/1 GU L, 2026/1395, 22.6.2026](#)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno formalmente adottato il **Regolamento (UE) 2026/1395**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 giugno 2026 che **entrerà in vigore il 12 luglio 2026**. Tale misura **aggiorna il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG)** dell'Unione, abrogando definitivamente il vecchio quadro normativo stabilito dal Regolamento (UE) n. 978/2012.

È mantenuta la ripartizione del sistema in tre regimi principali:

- **SPG Generale:** riduzioni tariffarie per i Paesi a reddito medio-basso su circa due terzi delle linee tariffarie dell'UE.
- **SPG+ (Regime speciale di incentivazione):** azzeramento totale dei dazi per i Paesi vulnerabili che ratificano e applicano convenzioni internazionali sui diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo.
- **EBA (Everything But Arms):** accesso completamente esente da dazi e quote per i Paesi meno avanzati, ad esclusione delle armi.



Vengono introdotti requisiti più stringenti legati alla geopolitica e alla sostenibilità attuale:

- **Condizionalità legata al clima:** l'accesso alle preferenze tariffarie (specialmente per l'SPG+) è ora vincolato al rispetto degli accordi internazionali sul clima, incluso l'Accordo di Parigi.
- **Meccanismi di revoca più rapidi:** l'Unione Europea ha snellito le procedure per sospendere temporaneamente le preferenze in caso di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori.
- **Adeguamento ai flussi commerciali:** vengono aggiornate le soglie di "graduazione", il meccanismo che esclude specifici settori merceologici di un Paese beneficiario quando diventano troppo competitivi e non necessitano più di tutele.

Il provvedimento ha un impatto diretto sui settori dell'import-export, del tessile, dell'agroalimentare e della manifattura. Le aziende che acquistano materie prime o prodotti finiti da Paesi partner dovranno:

- **Verificare lo status del Paese fornitore:** accertarsi se il Paese di origine mantenga i requisiti stabiliti dal nuovo regolamento.
- **Monitorare la conformità della catena di fornitura:** le revoche tariffarie saranno più rapide in caso di violazioni ambientali o umanitarie e la stabilità dei dazi dipenderà strettamente dalla condotta etica dei fornitori esteri.

[Regolamento \(UE\) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell'Unione e modifica il regolamento \(UE\) 2020/2170](#)
[23/2026/REV/1 GU L, 2026/1384, 24.6.2026](#)

In data 24 giugno è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2026/1384** con cui è stato introdotto un nuovo quadro normativo di misure volte a **contrastare** gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla **sovracapacità produttiva globale nel settore siderurgico**. Il provvedimento modifica le disposizioni del regolamento (UE) 2020/2170 e dispone la cessazione delle misure di salvaguardia precedentemente vigenti, istituite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

In particolare, il regolamento prevede:

- **Contingenti tariffari (TRQ)** per diverse categorie di prodotti siderurgici, volti a consentire un flusso controllato di importazioni.
- **Applicazione di un dazio fuori contingente pari al 50%**, significativamente più elevato rispetto al precedente regime, con l'obiettivo di limitare fenomeni di diversione degli scambi.
- **Possibilità di introdurre misure di salvaguardia bilaterali** nei confronti dei paesi con accordi di libero scambio, qualora necessario.

Un elemento di particolare rilevanza per gli operatori è l'introduzione del principio del **"paese di fusione e colata"**, che richiede agli importatori di dimostrare il **Paese nel quale l'acciaio è stato effettivamente fuso e colato**. Tale misura è finalizzata ad aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento e a prevenire l'elusione delle misure di politica commerciale.



Il regolamento attribuisce inoltre alla Commissione europea ampi poteri di esecuzione e delega, tra cui:

- la gestione e ripartizione dei contingenti tariffari;
- la definizione delle prove richieste per l'origine dei prodotti;
- l'eventuale modifica dei volumi dei contingenti entro una forbice prestabilita (tra 14,4 e 22,2 milioni di tonnellate);
- l'adeguamento dell'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del mercato.

La Commissione, entro:

- il **31 dicembre 2026**, valuterà l'inclusione nella misura per gli ulteriori prodotti indicati nell'art. 12. del regolamento;
- il **30 giugno 2027** valuterà l'eventuale inclusione ulteriori prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio; compresi quelli a valle di quelli contemplati nel provvedimento;
- il **30 giugno 2028**, valuterà se designare il criterio del Paese di fusione e colata quale requisito per beneficiare dei contingenti tariffari.

Le imprese attive nella filiera siderurgica, sia produttori sia utilizzatori e importatori, dovranno adeguare i propri processi di approvvigionamento e compliance, prestando particolare attenzione a:

- gestione dei contingenti e pianificazione delle importazioni;
- impatto dei dazi fuori quota sui costi;
- tracciabilità dell'origine (fusione e colata);
- possibili evoluzioni normative e restrizioni aggiuntive.

[Regolamento \(UE\) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all'adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America](#)

Con il **Regolamento in esame**, l'Unione europea introduce un nuovo quadro di agevolazioni tariffarie per determinate merci originarie degli Stati Uniti.

Le principali novità prevedono l'**azzeramento dei dazi doganali** per numerosi prodotti industriali statunitensi, la riduzione di alcune componenti tariffarie per specifici prodotti agricoli e l'**apertura di contingenti tariffari** a dazio agevolato o nullo per determinate categorie merceologiche.

Il regolamento, che si applica dal **1° luglio 2026 al 31 dicembre 2029**, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni commerciali tra UE e Stati Uniti.

Per beneficiare delle agevolazioni, l'origine delle merci dovrà essere dimostrata secondo le **regole di origine non preferenziale** previste dal Codice Doganale dell'Unione, fino all'eventuale adozione di specifiche regole di origine preferenziale UE-USA.

Per quanto riguarda le merci provenienti dagli Stati Uniti, un nuovo articolo 59 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ha previsto il requisito della **prova di trasporto diretto o non alterazione** come parte della prova di origine non preferenziale e condizione per l'applicazione dei ridotti dazi doganali e delle quote tariffarie.

La Commissione europea, che ha pubblicato specifiche [Q&A](#), mantiene inoltre la facoltà di sospendere i benefici concessi qualora vengano meno le condizioni alla base dell'accordo commerciale o si manifestino effetti negativi per l'industria europea.



[Gazzetta Ufficiale - DECRETO 4 giugno 2026 - Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva delegata \(UE\) 2026/325. \(26A02906\) \(GU Serie Generale n.132 del 10-06-2026\)](#)

Si informa che, con decreto del 4 giugno 2026, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** - Serie Generale n. 132 del 10 giugno 2026, è stato approvato il **nuovo elenco dei materiali d'armamento** (da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 185 del 1990), in attuazione della direttiva delegata (UE) 2026/325, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 febbraio 2026.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Origine e Valore - Circolare 15/2026 prot. n. 334626 del 16.06.2026 - Esportatore Autorizzato A.TR.: la procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione A.TR](#)

Con la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative in merito al procedimento per l'ottenimento dello status dell'Esportatore Autorizzato A.TR., definendo le modalità di accesso e gestione della procedura semplificata per il rilascio dei certificati A.TR. negli scambi tra Unione europea e Turchia.

L'intervento punta a uniformare le prassi operative sul territorio nazionale e a garantire maggiore certezza applicativa agli operatori che esportano verso la Turchia, superando le disposizioni stratificatesi negli anni.

Nell'ambito dell'Unione doganale UE-Turchia, il certificato A.TR. attesta lo status di libera pratica delle merci e consente di beneficiare del trattamento daziario previsto dagli accordi vigenti. La circolare disciplina in particolare la procedura semplificata prevista dall'articolo 11 della Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale UE-Turchia, che consente agli operatori autorizzati di ottenere i certificati senza presentare una richiesta per ciascuna spedizione.

Tra gli aspetti più rilevanti vi è la definizione dei requisiti per l'ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato A.TR., riservato agli operatori che rivestono la qualifica di esportatore ai sensi dell'art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, ossia che effettuano regolarmente spedizioni verso la Turchia e sono in grado di garantire adeguati controlli sulle merci e sulla documentazione commerciale.

La circolare precisa inoltre che spedizionieri, vettori, rappresentanti doganali e altri operatori logistici non possono ottenere tale status se non assumono direttamente la qualifica di esportatore secondo il Codice Doganale dell'Unione.

Per l'ottenimento dello Status di esportatore autorizzato A.TR, le domande dovranno essere presentate via PEC all'Ufficio ADM competente. L'Agenzia dispone di 120 giorni per concludere l'istruttoria. L'autorizzazione ha validità illimitata, salvo perdita dei requisiti o revoca.

Le nuove disposizioni sono in vigore il 1° luglio 2026. Entro il 1° gennaio 2027 gli uffici ADM adegueranno le autorizzazioni già rilasciate al nuovo quadro normativo.

La circolare rappresenta un importante intervento di razionalizzazione delle semplificazioni applicabili negli scambi con la Turchia e richiede alle imprese interessate di verificare preventivamente dei requisiti necessari per ottenere o mantenere lo status di Esportatore Autorizzato A.TR.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Circolare 16/2026 prot. n. 343856 del 19.06.2026 - Adempimento spontaneo: Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso](#)

Con la Circolare n. 16/2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti chiarimenti in materia di ravvedimento operoso e revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte, offrendo agli operatori un quadro interpretativo organico delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 141/2024 e delle relative norme delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC).

La circolare si inserisce nel contesto della disciplina unionale dell'obbligazione doganale, con particolare riferimento all'articolo 79 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013), che regola l'insorgenza del debito doganale all'importazione in caso di inosservanza della normativa doganale. In tale ambito, l'ADM conferma che il ravvedimento operoso trova piena applicazione anche ai diritti di confine, consentendo agli operatori economici di regolarizzare spontaneamente errori od omissioni dichiarative mediante il pagamento dei maggiori diritti dovuti, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

Particolare rilievo assume il coordinamento tra ravvedimento operoso e revisione della dichiarazione. La circolare chiarisce che, nei casi previsti dall'articolo 96, comma 13, delle Disposizioni nazionali complementari (DNC), la revisione della dichiarazione, qualora richiesta dal dichiarante, può essere effettuata senza applicazione di sanzioni. Negli altri casi, l'operatore potrà avvalersi del ravvedimento operoso per beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'ordinamento.



Con riferimento alle **violazioni di rilevanza penale**, l'Agenzia evidenzia come il pagamento integrale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni possa determinare, nei casi previsti dall'articolo 112 delle DNC, l'estinzione del reato ovvero la non punibilità del soggetto responsabile, rafforzando così la funzione premiale degli istituti di regolarizzazione spontanea.

La circolare dedica inoltre ampio spazio agli **aspetti applicativi**, fornendo indicazioni sul ravvedimento parziale, sul cumulo giuridico delle sanzioni e sulle modalità di perfezionamento della procedura. In particolare, viene precisato che il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, modalità ritenuta idonea a garantire la certezza della data di pagamento e, conseguentemente, del momento di perfezionamento del ravvedimento.

Attraverso tali chiarimenti, l'ADM mira a favorire comportamenti improntati alla **compliance volontaria**, promuovendo una maggiore certezza applicativa degli istituti deflattivi e assicurando uniformità di comportamento da parte degli uffici doganali sull'intero territorio nazionale.



Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali.

Dal 19 marzo in poi, con la pubblicazione di diversi provvedimenti, si sono susseguite numerose rideterminazioni delle aliquote sui **carburanti**. Tali interventi, di natura temporanea, sono stati introdotti con l'obiettivo di redistribuire ai consumatori una parte delle maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento delle quotazioni internazionali del petrolio greggio.

Di seguito si riportano i dettagli delle variazioni intervenute:

Periodo di validità	Provvedimento	Benzina (€/1000 L)	Gasolio (€/1000 L)	GPL (€/1000 kg)	Gas naturale usato come carburante (€/mc)	HVO - Biodiesel (€/1000 L)
Dal 19/03/2026 al 07/04/2026	D.L 18 marzo 2026 n. 33	472,90	472,90	167,77	—	—
Dal 08/04/2026 al 01/05/2026	D.L 3 aprile 2026 n. 42	472,90	472,90	167,77	0	472,90
Dal 02/05/2026 al 10/05/2026	D.L 30 aprile 2026 n. 63	622,90	472,90	242,77	0	472,90
Dal 11/05/2026 al 22/05/2026	D.M 8 maggio 2026	622,90	472,90	242,77	0	617,40
Dal 23/05/2026 al 06/06/2026	D.L 22 maggio 2026 n. 89	622,90	572,90	242,77	0	572,90
Dal 07/06/2026 al 03/07/2026	D.M 05 giugno 2026	622,90	572,90	242,77	0	617,40

Si precisa, inoltre, che le modifiche riguardanti benzina e gasolio si applicano anche agli **impieghi agricoli**:

- Gasolio agricolo: 22% dell'aliquota applicabile per il gasolio.
- Benzina agricola: 49% dell'aliquota applicabile per la benzina.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei provvedimenti citati.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 333718 del 16/06/2026 - Adozione procedure informatizzate per trasmissione telematica prospetti mensili nel settore dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. Fase di test.](#)

Con l'informativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 16 giugno 2026, si comunica l'avvio della fase di test delle procedure informatizzate per la trasmissione telematica dei prospetti mensili relativi ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.

Il provvedimento, adottato in attuazione della [determinazione direttoriale n. 1049/2025](#), introduce un sistema telematico che sostituisce l'invio dei dati tramite PEC.

L'informativa invita i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui all'art.62 quater.2 del TUA, a:

- utilizzare l'ambiente di test disponibile sul Portale PSI per la trasmissione dei prospetti mensili;
- accedere tramite credenziali SPID, CNS o CIE e previa abilitazione ai relativi profili;
- trasmettere tramite file Excel secondo il tracciato record predisposto dall'Agenzia.

Restano in vigore le attuali modalità di invio e di versamento come definiti nella determinazione direttoriale prot. 1049/2025.

Per maggiori dettagli, si consiglia la consultazione dell'informativa.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 6 luglio 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

